

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 539/2014 promossa da:

COOPERATIVA [redacted] **Soc Coop.**, corrente in [redacted]
[redacted] in persona del suo Presidente legale rappresentante pro - tempore,
rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso, dagli Avv. [redacted]
[redacted] che eleggono domicilio presso lo studio del [redacted]

- RICORRENTE -


contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] attivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Regg. [redacted]

- CONVENUTO

in punto a: criteri di calcolo premio INAIL





FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16/5/2014 la società cooperativa C [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] O conviene in giudizio l'INAIL chiedendo accertarsi l'illegittima applicazione, da parte dell'Inail, della normativa di cui al decreto leg.vo 423/01 alle cooperative di facchinaggio, sulla base della quale l'Istituto avrebbe rideterminato i criteri di calcolo per il pagamento del premio speciale unitario prendendo a base la retribuzione effettiva corrisposta ai soci lavoratori; mentre al contrario si continuerebbe ad applicare per questa specifica categoria di cooperative la disciplina del premio speciale unitario prevista dall'art. 42 d.p.r. 1124/65, mai abrogata nemmeno implicitamente.

In particolare la ricorrente espone di essere una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio ed è sempre stata soggetta, sin dalla sua costituzione, quanto all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al premio speciale unitario disciplinato dall'art. 42 d.p.r. 1124/65 e dai decreti ministeriali che allo stesso hanno dato attuazione.

Di conseguenza, sino a tutto il 2011, ha versato il premio moltiplicando, per il numero di soci occupati, l'importo della quota assicurativa fissa predeterminata dai decreti ministeriali che, a partire dal d.m. 20/5/67, si sono via via succeduti nel tempo sino all'ultimo d.m. n. 604700 del 15/07/87 e aggiornata annualmente dalle circolari Inail.

Il sistema in questione è stato seguito per decenni, sino al 2011, da tutte le Cooperative di facchini, ivi compresa la ricorrente, senza alcuna contestazione, ed anzi con la piena collaborazione di INAIL.

Nell'anno 2012, tuttavia, l'INAIL ha introdotto nuove modalità per il pagamento del premio, pretendendo che lo stesso venisse versato, a suo dire in attuazione del decreto leg.vo 423/01, non più in cifra fissa, ma in relazione alla retribuzione effettivamente percepita a far data dal 2007.

Ne è conseguita una richiesta di ricalcolo per gli anni dal 2007 al 2011 da parte della sede Provinciale I.N.A.I.L. di Reggio Emilia (e più precisamente € 3.951,29 relativamente al periodo 1/1 - 31/03/07, € 6.986,92 per il periodo 1/4 - 30/06/07, € 4.209,04 per il periodo 1/1 - 31/03/08 e € 7.144,66 per il periodo 1/4 - 30/06/08 e € 6.816,73 per il periodo 1/7 - 30/09/08, ed ulteriori € 12.635,57 per il periodo 1/10 - 31/12/08, € 6.811,22 per il periodo 1/7 - 30/6/08 e € 12.647,55 per il periodo 1/10 - 31/12/07; nonché ulteriori richieste per € 4.029,16 per il periodo 1/1 - 31/3/09, € 7.193,73 per il periodo 1/4 - 30/6/09, € 4.097,98 per il periodo 1/7 - 30/9/09, € 8.834,47 per il



periodo 1/10 - 31/12/09. € 3.848,71 per il periodo 1/1 - 31/3/10. € 7.038,24 per il periodo 1/4 - 30/6/10. € 3.908,74 per il periodo 1/7 - 30/9/10. € 14.122,21 per il periodo 1/10 - 31/12/10 € 4.345,26 per il periodo 1/1 - 31/3/11 € 6.827,61 per il periodo 1/4 - 30/6/11. € 7.801,18 per il periodo 1/7 - 30/9/11 € 17.028,60 per il periodo 1/10 - 31/12/11).

Inoltre per gli anni 2012 e 2013 INAIL ha ricalcolato il premio e richiesto l'anticipo secondo il sistema previgente, tuttavia facendo riferimento alla retribuzione effettiva e quindi in sede di richiesta del saldo, lo ha quantificato, trimestre per trimestre, secondo il nuovo sistema.

La cooperativa afferma di avere pagato al solo fine di evitare provvedimenti di ingiunzione, e per ottenere il DURC; ma in questa sede contesta il criterio di calcolo applicato e chiede la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Si costituisce nei termini l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, essendo basata sulla soluzione di questioni interpretative, all'udienza odierna del 11/2/2015 la stessa è stata decisa con lettura del dispositivo reso all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

Pacifico tra le parti che da sempre la cooperativa ricorrente, che esercita attività di facchinaggio, sia stata tenuta, con avallo di INAIL, a calcolare e versare il premio contributivo (definito dal dpr 1124/65 -d'ora in poi anche TU- come premio speciale unitario) sulla base di quanto previsto dall'art.42, che prevede specificamente che: *"Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, **premi speciali unitari in base ad altri elementi** idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39"*.

Il predetto criterio di calcolo è limitato e residuale a specifiche ipotesi di lavorazioni *rispetto alle quali esistano... difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione* secondo le modalità ordinarie applicabili e applicate alla generalità delle imprese (ivi comprese le società cooperative cfr capo III, art. 9 TU), modalità che prevedono, a mente del combinato disposto degli artt. 40 e 41, che



il premio assicurativo debba essere calcolato in relazione al tasso di pericolosità e all'ammontare delle retribuzioni. Più in specifico per ogni lavorazione, in relazione alla sua pericolosità, viene definita una tariffa di rischio, assunta come moltiplicatore da applicarsi all'ammontare complessivo delle retribuzioni, calcolate nella generalità dei casi facendo riferimento alle retribuzioni effettive (art. 29 T.U. Infortuni) e, in alcune specifiche ipotesi, sulla base di retribuzioni convenzionali (art. 30 T.U. infortuni).

Il premio speciale unitario di cui al predetto art.42 è calcolato invece in concreto moltiplicando, per il numero di soci occupati, l'importo della quota assicurativa fissa predeterminata dai decreti ministeriali che, a partire dal d.m. 20/5/67 (come previsto nel citato art.42), si sono via via succeduti nel tempo sino all'ultimo d.m. n. 604700 del 15/07/87, quota che viene aggiornata annualmente dalle circolari Inail.

Tale quota assicurativa fissa viene determinata, dai suddetti DM, facendo riferimento ad un periodo di copertura trimestrale, e deve essere versato per intero con possibilità di frazionamento mensile solo nell'ipotesi in cui il mese risultasse completamente scoperto, o perché ancora non vi è stato l'ingresso del nuovo socio ovvero perché il socio è receduto dal mese precedente.

Nella sostanza ed in sintesi, l'unico elemento variabile (per il quale alla fine dell'anno contributivo l'INAIL poteva ricalcolare l'ammontare effettivo del premio) era ed è il numero effettivo dei soci lavoratori indicato negli elenchi che la coop. è tenuta ad inviare all'Istituto nel corso dell'anno, che viene moltiplicato (e dunque ancorato) ad una cifra fissa (denominata *quota assicurativa fissa*) determinata una tantum dai DM specificamente emanati; con il vantaggio evidente che la base di calcolo è ridotta rispetto ai normali criteri di calcolo (che comunque utilizzano come base la retribuzione effettiva o convenzionale), e con lo svantaggio di non poter sottrarre al pagamento del premio i periodi di sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione.

Nel corso degli anni, a partire dal 1966, si sono succeduti vari DM che hanno individuato le lavorazioni per le quali l'assicurazione infortuni doveva essere pagata a mezzo del premio speciale unitario; per la categoria dei facchini e baroccai uniti in cooperative il primo DM attuativo risale al 20/5/1967, l'ultimo è il DM 15/7/1987 n.604700 (fornito quale doc.1 INAIL); i DM sono tra loro pressoché identici, e cambiano di volta in volta solo gli importi delle misure di premio da porre quale base di calcolo, ove l'unico criterio di differenziazione tra le varie categorie di facchini è semplificato in tre diversi settori di rischio, a ciascuno dei quali corrisponde una misura diversa del premio speciale unitario: I Settore : facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli; II Settore : facchinaggio di ogni altra merce o materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto



meramente complementari ai lavori di facchinaggio); III Settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e nel II settore).

Stabilisce poi il DM citato che *“le predette misure di premio sono rapportate alla retribuzione minima giornaliera di lire 28.200, da valere a fini assicurativi con decorrenza 1 gennaio 1986, stabilita ai sensi del decreto legge 12 settembre 1983 n.463...Per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire*

”.

E' successivamente intervenuta la legge delega L.30/4/1969 n.153, in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici, che all'art.28 autorizza il Governo ad emanare norme *“per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto ... al fine del riordinamento dell'assetto previdenziale e assistenziale di detti lavoratori, per giungere “alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e assistenza sociale”.*¹

La delega di cui sopra si è attuata mediante adozione del DPR 602/70, che prevede, per una serie di lavorazioni effettuate dai soci della cd. cooperazione minore, una copertura assicurativa minimale ma organica, ancorata, tra l'altro, all'adozione ex lege di imponibili giornalieri sui quali calcolare la contribuzione.

In particolare l'art. 4 DPR 602/70 prevede che *“per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da*

¹ Art. 28.Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratorientro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, e' delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese: a)alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale:[omissis].



determinarsi ... con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale”.

Il primo decreto ministeriale attuativo del d.p.r. 602/70 è il n. 656700 del 31/10/70, con cui il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale stabiliva gli imponibili giornalieri e i periodi di occupazione media mensile dei soci lavoratori di cooperative o enti di fatto. A tale d.m. ne succedono numerosi altri (d.m. n. 828700/1974; d.m. n. 29/07/1978; d.m. n. 554800/1983; d.m. n. 308300/1989; d.m. 1083300/1993; d.m. 1321000/1999; d.m. 32379/2008).

Da quel momento le cooperative interessate dal decreto, ivi comprese quelle di facchinaggio (che del nutrito gruppo di lavorazioni erano le uniche per le quali la determinazione del premio INAIL si effettuava sulla scorta del già citato art.42 TU, e dunque in deroga alle modalità ordinarie di calcolo) iniziano a pagare i contributi Inps sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dai decreti attuativi del d.p.r. 602/70.

Per quanto concerne invece i premi Inail, le cooperative ricomprese nell'ambito del d.p.r. non soggette al premio speciale unitario (per es. le cooperative di solo trasporto), pagano il premio ordinario secondo i parametri e i valori indicati nei decreti attuativi dello stesso d.p.r., mentre le cooperative di facchinaggio quale quella in esame, soggette al premio speciale unitario, hanno continuato a pagare il premio in misura fissa, secondo gli importi determinati dal d.m. 20 maggio 1967 e dai d.m. che allo stesso sono succeduti.

Appare assai sintomatico che anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. n. 602/70, il premio speciale unitario per le categorie ad esso soggette (sostanzialmente, tra quelle ricomprese in esso DPR, solo i facchini) viene dunque pagato non in relazione alla retribuzione stabilita dai d.m. attuativi dello stesso d.p.r. 602, ma in relazione a parametri che venivano ad integrare e dare attuazione all'art. 42 T.U. infortuni.

Le stesse circolari INAIL, confermano la totale estraneità del premio unitario ai meccanismi introdotti dal d.p.r. 602/70: la circolare n. 61 del 10/8/00 (ma anche la circolare n. 22 del 13.4.1990 allegato A), espressamente riconosce, al punto 7.5, che l'imponibile convenzionale previsto dai decreti attuativi del d.p.r. 602/70 deve essere applicato a tutti i soci di cooperativa ad esclusione di “facchini, barocciati, vetturini ai quali si applicano i premi speciali di cui al d.m. 15.7.1987”.

Interviene infine nel complesso sistema normativo sopra ricostruito la L.142/2001, intesa a riordinare e disciplinare complessivamente il rapporto di lavoro dei soci di cooperative. La legge, per quanto qui di interesse, prevede all'art.4 (Disposizioni in materia previdenziale): *“Ai fini della*



contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6. 2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente. 3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato." (sottolineato di chi scrive).

Viene adottato dunque il Dlgs 423/01 di attuazione della L. delega di cui sopra, che ha previsto all'art.2, per le cooperative regolate dal d.p.r. 602/70, che *"l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni"*.

L'adeguamento della misura della contribuzione previdenziale dei soci di cooperativa alla retribuzione effettiva viene previsto dal legislatore gradatamente, nell'arco temporale di cinque anni, a *"decorrere dal 1° gennaio 2003"*, in base ad aumenti annuali percentualizzati calcolati sulla *"differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine"*.

In tale contesto normativo, l'INAIL ha dunque esteso –con propri provvedimenti del 2012 ma recuperando le differenze contributive a decorrere dal 1/1/2007- la normativa in questione anche alla liquidazione del premio speciale unitario dei facchini.



Così ricostruita dettagliatamente (o pedantemente) la normativa invocata dalle parti per disciplinare la fattispecie in esame, sono da svolgere considerazioni ermeneutiche.

La previsione di cui all'art.42 TU è derogatoria della disciplina generale di cui agli artt.40 e 41 e dunque introduce un istituto speciale (chiamato appunto *premio speciale unitario*) rispetto al premio INAIL; l'art.42 non prevede semplicemente un diverso criterio di calcolo del premio, ma al contrario contempla un differente istituto applicabile in tutti i casi previsti da specifico decreto in cui non sia possibile determinare il premio INAIL *nei modi di cui all'articolo precedente*, tant'è che —come rilevato da parte ricorrente, ma sostanzialmente condiviso anche da INAIL— il premio speciale unitario ha caratteristiche del tutto peculiari [- il premio speciale unitario è dovuto per ogni singolo socio (cioè per persona, da indicarsi nominativamente tramite apposito elenco) e per ogni trimestre o frazione di trimestre (art. 2 del D.M. 15.7.1987); - la rischiosità della lavorazione di facchinaggio viene determinata attraverso criteri semplificati; -la misura del premio è indipendente dalla sinistrosità aziendale: non sono previsti aumenti o diminuzioni di premio (oscillazioni del tasso di tariffa) a seconda dell'andamento infortunistico della singola impresa; -non sono previste detrazioni o 'correttivi' in caso di CIG o comunque periodi di fermo lavorativo].

La previsione di cui all'art.42 è dunque *lex specialis* rispetto a quella generica degli artt.precedenti del TU; e come tale è effettivamente stata 'trattata' dallo stesso INAIL, che anche dopo l'entrata in vigore dell' art. 4 DPR 602/70 di cui già s'è detto, ha continuato ad applicare alle coop. di facchinaggio il diverso regime; per altro, anche attualmente l'INAIL non disconosce la specialità della norma (né tanto meno ne afferma una sua abrogazione implicita), ma pretende di applicarla con il 'correttivo' introdotto dal Dlgs 423/01, ossia utilizzando una base imponibile consistente nella retribuzione effettiva.

Ma pare al Giudice che questa operazione di 'assemblaggio' ermeneutico sia del tutto errata, posto che non solo in nessuna norma specifica del DPR 602/70, della L.delega 142/2001 ovvero del Dlgs 423/01 è previsto un siffatto criterio di calcolo per il *premio speciale unitario* (e dunque, ubi lex dixit, voluit); ma nemmeno può pensarsi ad una abrogazione implicita, da parte delle normative citate, della sola parte dei decreti ministeriali, che, nel dare attuazione all'art.42 TU introducono il parametro della 'quota assicurativa fissa predeterminata' aggiornata annualmente (da ultimo il già ricordato d.m. n. 604700 del 15/07/87); sostituendo ad esso parametro quello della retribuzione effettiva.

Infatti, la normativa generale non può intervenire sulla normativa speciale a meno di espressa previsione in tal senso ovvero allorquando dalla lettera e dal contenuto di quest'ultima legge si



evincesse la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva (cfr. Cass. Sez. L. Sentenza n. 4120 del 20/04/1995; più recente Sez. 3. Sentenza n. 13252 del 06/06/2006).

Ma non è questo il caso in esame, poiché nemmeno l'INAIL afferma che l'art.42 TU è stato in tutto o in parte abrogato (al contrario, ne pretende a tutt'oggi l'applicazione); ma se la legge speciale è viva e vegeta e non abrogata, stessa sorte spetta ai decreti attuativi, che sono solo il 'braccio operativo' della legge stessa.

In sostanza, nei decreti attuativi dell'art.42 TU si è data semplice esecuzione alla norma di legge, che prevede che a cura del ministero siano identificati altri elementi (dunque diversi da quelli ancorati alla retribuzione, effettiva o convenzionale che sia) idonei a determinare il premio speciale, *quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante.*

Tuttavia, a mente anche in questo caso della giurisprudenza di Cassazione, oltre che dei principi generali relativi alla gerarchia delle leggi, una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006; così anche, in motivazione, Cass.n.1082/2011).

Per altro, sempre con riferimento ai decreti attuativi, non è vero che in essi sia presente il parametro della retribuzione convenzionale, posto che –come s'è visto riproducendo il testo di essi decreti nella prima parte di questa decisione- in essi viene fissata una 'misura di premio a persona' che non può in alcun modo equipararsi ad una retribuzione convenzionale, tant'è che il legislatore dell'epoca sente il dovere di precisare, nei medesimi decreti, che *"le predette misure di premio sono rapportate alla retribuzione minima giornaliera di lire 28.200, da valere a fini assicurativi con decorrenza 1 gennaio 1986, stabilita ai sensi del decreto legge 12 settembre 1983 n.463...Per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire"*; ovverosia si ancora, per specifici fini di cui infra, la misura di premio fissata dal decreto alla retribuzione convenzionale, in tal modo escludendosi che la prima corrisponda alla seconda; altrimenti sarebbe bastato un generale riferimento –nella fissazione della *misura di premio*- alla retribuzione minima giornaliera, i.e. alla retribuzione convenzionale.

Ed infatti, il parametro della retribuzione minima giornaliera viene introdotto esclusivamente quale



parametro per un versamento maggiore, lasciato alla libertà della singola cooperativa.

In sostanza, il riferimento alla retribuzione minima giornaliera è fatto solo al fine di indicare la somma oltre la quale è possibile, a discrezione della Cooperativa, riproporzionare, aumentandolo, il premio alla retribuzione effettiva. La somma riportata dal decreto rappresenta quindi non una retribuzione convenzionale, ma un minimale retributivo, come espressamente chiarito dalle norme di riferimento (D.L. n. 463/81) superato il quale si riconosce all'impresa la possibilità di aumentare la somma dovuta a titolo di pagamento.

Ma questa discrezionalità non può nemmeno (in quanto nessun testo normativo lo dice, espressamente o meno) trasformarsi in obbligo per l'impresa.

Per altro, la ratio sottesa all'istituto del premio speciale unitario di cui all'art.42 TU è quella di **disancorare** dal concetto di retribuzione (convenzionale o effettiva) il calcolo di esso premio, che altrimenti sarebbe bastata la previsione, già chiarissima, degli art.40 e 41, che invece utilizzano proprio il parametro retributivo.

Sicché INAIL opera un vero e proprio stravolgimento della norma non già nel considerarla abrogata (ipotesi non avanzata dall'Istituto) ma nel volere inserire in essa un parametro (la retribuzione) che la stessa *ontologicamente* esclude.

Ed è corretto quanto evidenziato dalla stessa ricorrente nelle proprie note, e cioè che –qualora l'Istituto ritenga che non vi sia più ragione per assoggettare la categoria dei facchini in cooperativa alle norme (speciali) che prevedono il premio speciale unitario, ma siano maturi i tempi per allineare anche questa categoria di lavoratori a tutte le altre [come –ci si permetta una valutazione atecnica- è molto verosimile che sia]- può proporre al Ministero del Lavoro, previa delibera, di eliminare essa categoria dalla previsione speciale come è avvenuto nel caso degli insegnanti e degli alunni delle scuole non statali, ad entrambi i quali era applicato il premio speciale unitario fino all'emanazione del D.M. 2/4/2012 (doc. A allegato alle note finali autorizzate della ricorrente).

In questo provvedimento, e in particolare nella delibera dell'INAIL ad esso allegata, è stabilito che, ritenute superate per i soli insegnanti le difficoltà di determinare il premio sulla base della retribuzione, tale categoria sia trasferita nell'ambito del premio ordinario, mentre viene confermata la soggezione al premio speciale unitario con riguardo gli alunni, per la cui *“forma di assicurazione non può assumere riferimento alcuna forma di retribuzione”*.

Ciò che in alcun modo appare possibile è di introdurre surrettiziamente nell'art.42 e nei suoi decreti applicativi un diverso parametro di calcolo, per altro già previsto per la *lex generalis*, deformando



l'istituto speciale di cui s'è detto, e sostanzialmente creando un premio ibrido penalizzante per la cooperativa di cui è causa rispetto alle altre (anche ai sensi della tutela costituzionale accordata alle cooperative dall'art.45 Cost., oltre che ai sensi dell'art.3), posto che –come già detto- i sistemi di calcolo del premio speciale sono peculiari (per vantaggi e svantaggi) rispetto a quelli generali degli artt.40 e 41 TU.

E' vero quanto afferma INAIL con riguardo alla L.142/2001 ed al successivo DPR 423/2001, e cioè che con essa legge e successivo decreto si è voluta dare una generale riforma alla posizione del socio lavoratore di cooperativa, ed in particolare, sotto il profilo previdenziale, garantire al lavoratore una disciplina unitaria equiparata a quella dei lavoratori dipendenti dell'impresa privata; ed in particolare, mediante appunto il DPR 423/01 si è previsto il superamento e l'abolizione dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.

Tuttavia, per quanto s'è cercato di argomentare più sopra, nel caso in esame non si è in presenza di retribuzione convenzionale; tanto meno si può parlare di retribuzione effettiva.


Per altro, va per concludere osservato che già la legge delega L.30/4/1969 n.153, in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici, ed il successivo decreto attuativo DPR 602/70, prevedevano, per una serie di lavorazioni effettuate dai soci della cd. cooperazione minore, una copertura assicurativa minimale ma organica, ancorata, tra l'altro, all'adozione ex lege di imponibili giornalieri sui quali calcolare la contribuzione.

Quindi, il principio cardine in materia di calcolo della contribuzione cooperativa (ivi compresa quella INAIL) ancorato alla retribuzione (all'epoca convenzionale) era già stato introdotto e dunque esistente nel 1969/1970.

Tuttavia lo stesso INAIL ha continuato (correttamente) ad applicare alla 'nicchia' costituita dai facchini la liquidazione del premio speciale a norma dell'art.42 TU; e non v'è ragione per considerare diverso e abrogativo il regime introdotto dal DPR 423/01, che, continuando nella direzione tracciata dal DPR 602/70, perfeziona semplicemente l'equiparazione completa impresa privata/cooperativa quanto alla contribuzione ai propri dipendenti.

Le conseguenze delle considerazioni fino ad ora svolte sono sintetizzate nel dispositivo: l'INAIL è tenuta al calcolo del premio speciale unitario sulla base esclusivamente dell'art.42 TU e dei successivi decreti attuativi, come annualmente aggiornati; e dovrà restituire le somme ricevute in più, comprese di interessi al tasso legale dagli (indebiti) pagamenti al saldo (cfr. Sez. L. Sentenza n. 12381 del 19/11/1991) mentre essa somma non è assoggettata, nei limiti





dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1224 cod. civ. in tema di danni per il ritardo nell'adempimento, comunque non dimostrati anche considerato che la cooperativa opera con finalità mutualistiche e non imprenditoriali.

A fronte della peculiarità della questione e dell'esistenza di pronunce discordi dai principi qui espressi, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

PQM

1. Accoglie il ricorso e pertanto accerta il diritto di C [redacted] F [redacted] V [redacted] a versare, anche per tutti gli anni successivi al 2007, il premio assicurativo INAIL secondo il sistema di calcolo previsto dall'art. 42 TU Infortuni e quindi moltiplicando il numero di facchini occupati per l'importo fisso indicato nel Decreto Ministeriale, 15 luglio 1987 n. 604700, come adeguato dalle successive circolari INAIL;
2. di conseguenza accerta e dichiara che all'Inail non sono dovute le somme pretese a titolo di integrazione del premio assicurativo per gli anni dal 2007 al 2011, nonché le somme versate all'Istituto negli anni 2012 e 2013 nei superiori importi versati dalla società ricorrente sulla base di diverso criterio di calcolo;
3. in via di ulteriore conseguenza condanna l'INAIL a restituire a C [redacted] F [redacted] V [redacted] Soc. Coop. le somme dalla stessa pagate a titolo di integrazione del premio assicurativo per gli anni 2007 - 2011 per un importo complessivo di € 150.278,87 di cui € 30.390,51 per l'anno 2007, € 30.812,47 per l'anno 2008, € 24.155,34 per l'anno 2009, € 28.917,9 per l'anno 2010, € 36.002,65 per l'anno 2011, nonché la somma di € 31.132,81, quale parte eccedente l'importo dovuto a titolo di premio speciale unitario per l'anno 2012, e la somma di € 28.966,62, quale parte eccedente l'importo dovuto a titolo di premio speciale unitario per l'anno 2013; su tali somme andranno calcolati gli interessi al tasso legale dal di dei singoli pagamenti alla restituzione;
4. compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5. riserva la motivazione entro giorni 60 a fronte della complessità del caso.

REGGIO EMILIA, 11/2/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



Sentenza n. 42/2015 pubbl. il 11/02/2015
RG n. 539/2014

